



**SINDACATO ITALIANO APPARTENENTI POLIZIA**  
**Segreteria Provinciale Treviso**

Prot. SIAP-TV/n. 3. /comunicato

Treviso, 26 gennaio 2013

Oggetto: **Legge n. 111 del 2011, assenza per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.**

## **EGREGIO SIGNOR QUESTORE, L'INIZIO NON E' DEI MIGLIORI**

Riteniamo utile farLa riflettere su alcune questioni evidenziate dalla S.V. III.Ma nella circolare interna n. 269 Div. Pers. Categ. 2.12 del 21 gennaio 2013 riferite alla materia indicata in oggetto, **evitando** di considerare i motivi per i quali **non** ha ritenuto di inviarla in copia anche alla Organizzazioni Sindacali.

### **DISAMINA DELLA QUESTIONE Legge 111**

#### **Contenuti della circolare interna datata 21 gennaio 2013 a firma della S.V.**

“Le assenze per visite, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici in orario di servizio possono essere effettuate dal dipendente.....

1. Fruendo di permessi, anche in relazione alla durata della visita della prestazione o dell'esame;
2. In regime di congedo straordinario o aspettativa per malattia. In tal caso l'Ufficio Sanitario Provinciale deve apporre il visto tecnico sull'attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, in cui sia avvenuta la visita o la prestazione, a prescindere dalla circostanza che queste siano connesse ad una patologia in atto come da previsione normativa”.

#### **Parere della Funzione Pubblica**

*In ordine poi all'assenza dovuta all'espletamento visite, terapie od esami diagnostici...  
(fermo restando che il dipendente*

1. **potrà fruire di permessi o ferie anche in relazione alla durata della visita della prestazione o dell'esame)**

*ad avviso dello scrivente, con la novella, anche in un ottica di semplificazione, è stato modificato il regime giustificativo, cosicché, **al fine dell'imputazione dell'assenza a malattia, sarà sufficiente che il dipendente produca l'attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche privata, che ha svolto la visita o la prestazione, a prescindere dalla circostanza che queste siano connesse ad una patologia in atto.***



## SINDACATO ITALIANO APPARTENENTI POLIZIA Segreteria Provinciale Treviso

Si rileva che:

**l'attestazione** ( basta guardarne qualcuna in copia ) , rilasciata dalle strutture mediche e/o specialistiche contiene esclusivamente: i dati anagrafici riferiti alla persona che si è sottoposta alla visita o alla prestazione, la data di esecuzione e l'orario inizio e fine (**non contiene quindi alcuna diagnosi che invece è solitamente riportata sulle certificazioni o referti medici**).

**Il visto tecnico sull'attestazione**, così come pronunciato nella circolare interna a firma della S.V. **non** è testualmente riportato nella circolare della funzione pubblica.

Inoltre non può di fatto essere posto al visto dell'ufficiale sanitario, così come ribadito nella nota, anche dallo stesso sanitario medico di Treviso ( prot. nr.143/SAN72.12 del 31.08.2012 ), di cui si riporta parte del contenuto :

*"Premettendo che non è competenza di quest'ufficio concedere o meno il congedo straordinario si rammenta l'art.61 del regolamento di servizio dell'Amministrazione di P.S. (omissis) ...Quest'ufficio provvederà a vistare la congruità delle certificazioni (nдр e non attestazioni) pervenute nelle quali siano espressamente indicate sia la diagnosi che la prognosi.*

Da qui si evince che il sanitario è tenuto ad apporre il visto di congruità su **una certificazione di malattia (nдр. e non su una attestazione)** che riporta una diagnosi e la prognosi sempre ai sensi dell'art. 61 del regolamento di servizio.

Pertanto, non è dovuto il **visto tecnico sull'attestazione** in primis perché non contiene una diagnosi ed una prognosi ed in secondo luogo poiché l'autorevole Dipartimento della funzione pubblica riconosce tale **attestazione** già valida ai fini giustificativi dell'assenza a malattia (congedo straordinario).

**Sempre nella circolare interna a firma della s.v. si legge :**

"Resta inteso che detta **certificazione medica**, non costituisce automatica autorizzazione sull'assenza per malattia, dovrà contenere l'indicazione della diagnosi e la firma di un medico e/o della direzione sanitaria della struttura".

**Signor Questore** La circolare della funzione pubblica non parla di certificazione medica ma di **ATTESTAZIONE**.

Riguardo il regime giustificativo ha già espresso che **l'attestazione vale come imputazione dell'assenza a malattia** mentre la S.V. addirittura afferma che non costituisce automatica autorizzazione sulla assenza per malattia



## SINDACATO ITALIANO APPARTENENTI POLIZIA Segreteria Provinciale Treviso

### ANALISI E CONSIDERAZIONI FINALI

A nostro modesto parere, si è determinata confusione tra la malattia stabilita dall'art. 61 del regolamento di servizio ed il diritto dell'esecuzione di visite mediche, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, regolamentato dalla L.111/11 che sono due cose differenti tra loro.

Sempre a nostro giudizio, si è fatta confusione tra **l'ATTESTAZIONE** quale unico documento considerato valido per il regime giustificativo per l'assenza e la **CERTIFICAZIONE medica**, che invece contiene una diagnosi ed una eventuale prognosi, riferita quindi ad un **altro** istituto, quello della malattia.

Inoltre ci si è contraddetti asserendo che la **certificazione medica, non costituisce automatica autorizzazione sull'assenza per malattia e** quindi, a questo punto, codesta Amministrazione si è arrogata la **"discrezionalità di concedere un diritto spettante"** che invece è stato già prestabilito dal legislatore.

**NON CI SIAMO SIGNOR QUESTORE !**

In attesa di un gentile riscontro, porgiamo Deferenti Ossequi.

La Segreteria Provinciale